



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2018 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in **seduta pubblica** il Consiglio Comunale convocato in sessione **Ordinaria di 1^ convocazione**, con avvisi scritti in data **11/12/2019** consegnati a norma di legge ai Sig. Consiglieri Comunali in carica. All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>		<u>Presente</u> (si-no)
ARFUSO	Crocefissa Daniela - Sindaco	SI
FORTUGNO	Francesco	SI
CARACCILO	Paolo	SI
MACHEDA	Eleonora	SI
ARFUSO	Francesco	SI
CILIONE	Giuseppe	SI
FALLANCA	Pietro	SI
FRANCO	Bruno	SI
RUSSO	Saverio	SI
DE CARLO	Pietro	SI
BIONDO	Pietro	SI

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Alfredo Priolo

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Crocefissa Daniela ARFUSO il quale:

- **CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 24 del 28/10/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato, altresì, che la stessa disposizione prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Rappresentato che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. dispone che, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla ricognizione periodica di cui all'art. 20 si procede per l'anno 2019, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire

economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C. C. n. 24 del 24/10/2017, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

- Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto territoriale dello Stretto S.p.A.

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

- Asprogal S.r. L.

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

- Fata Morgana S.p.A

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabile del Servizio;

Con voti FAVOREVOLI N. 8, CONTRARI N. 3 (Consiglieri Russo Saverio, De Carlo Pietro e Biondo Pietro)

DELIBERA

1) **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Cardeto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C. C. n. 39 del 28.10.2017 il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

- Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto territoriale dello Stretto

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

- Asprogal S.r.L.

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

- Fata Morgana S.p.A

3) **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

- 4) **Di trasmettere** la presente deliberazione al responsabile competente per gli adempimenti conseguenti ivi compresa la trasmissione della presente a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A), alla Sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti FAVOREVOLI N. 8 CONTRARI N. 3 (Consiglieri Russo Saverio, De Carlo Pietro e Biondo Pietro)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come succ. modif. e integr.:

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità tecnica e attestazione regolarità
e correttezza azione amministrativa

FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria

FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Crocefissa Daniela Arfuso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Priolo

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **12/02/2020**

L'ADDETTO
F.to Fedele Luigi

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AA.GG.
Dott. Domenico Romeo

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Priolo